

Egr. Sig. **Alberto Prospero**Via Quintino Sella, 12
13900 - BIELLA

Biella, 23.01.2024

Oggetto: DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 D.Lgs. 81/2008 ai fini della sicurezza relativo all'addendum al contratto sottoscritto tra la società Ener.bit e il Comune di Valdengo rep. n° 1314 del 21/12/2023

Egr. Sig. Alberto Prospero,

-visto l'organigramma aziendale e viste le Sue funzioni di Direttore Tecnico e quindi considerati i poteri gestionali di cui al Suo mansionario specifico;

-dato atto che la giurisprudenza consolidata chiarisce che le società a totale partecipazione pubblica – cosiddette *in house* -, sono sprovviste di «terzietà » nei confronti dell'ente di appartenenza e sono da considerarsi dunque solo formalmente soggetti privati ed autonomi e dunque, in presenza dei requisiti che identificano l'*in house contract*, deve essere negata la terzietà dell'ente pubblico all'operato della società partecipata, da considerarsi una *longa manus*, una 'mera articolazione della pubblica amministrazione.

-considerato che il Comune di Valdengo ha provveduto all'iscrizione dell'ente locale nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano con elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

-vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 24/01/2022 con la quale si autorizza la delega di funzioni del datore di lavoro avente effetto dalla data odierna sino alla durata dell'"Addendum al contratto per la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Valdengo" rep. n° 1314 del 21/12/2023, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione,

con la presente Le confermiamo lo svolgimento del ruolo di "dirigente" esclusivamente ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. delegandoLe le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008 a far data dal 23/01/2024 e relativamente alle prestazioni di cui al contratto sottoscritto tra la società Ener.bit srl e il comune di Valdengo rep. n° 1314 del 21/12/2023.

Tale ruolo deve ricomprendere anche la funzione di Unità Responsabile di Impianto (URI) ossia il soggetto con responsabilità di gestire I 'impianto durante il normale esercizio dello stesso, vale a dire in tutte le condizioni in cui sull'impianto non si eseguano lavori di alcun genere, con la funzione di pianificare e programmare i lavori. Tale figura è introdotta dalla norma tecnica CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" e la norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici" che prescrivono prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico, che l'Unità Responsabile dell'Impianto (URI) individui il Responsabile dell'Impianto (RI). Il Responsabile dell'Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità dell'esercizio dell'impianto elettrico" sino alla durata del contratto sottoscritto tra la società Ener.bit srl e il Comune di Valdengo rep. n° 1314 del 21/12/2023.

Restano non delegabili le seguenti attività previste dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26 e 96 del suddetto decreto di seguito riportati:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del suddetto decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- aggiornare il registro infortuni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08:
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs.

- 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità:
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. 81/08;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. 81/08;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute:
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. 81/08.

Si da atto che con la presenta delega di funzioni Le si attribuisce al contempo la necessaria autonomia di spesa connessa con lo svolgimento delle funzioni in oggetto delegate.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore

Paolo MAGGIA

Per accettazione

Alberto PROSPERO